

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. *18* DEL *29.03.2016*

Oggetto: Atto di pignoramento *[REDACTED]* C/Conorzio di Bonifica 9 Catania – Sentenza n. 241/2015 Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche depositata il 02/10/2015 munita di formula esecutiva il 06/11/2015 – Determinazioni

L'anno duemilasedici, il giorno *VENTANOVE*, del mese di *MARZO*, presso la sede presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna Via Donna Nuova, 11 – 94100

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. del 16 Marzo 2016, n. 13/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Emilio Cocimano Dirigente dell'Area Agraria dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

PREMESSO che con la Sentenza n. 981/2013 del 22/05/2013 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo depositata il 12/06/2013 (RG 2264/2010), rigettava la richiesta di risarcimento danni promossa da *[REDACTED]* (marito e dante causa della *[REDACTED]*);

VISTO il ricorso in appello innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo la *[REDACTED]* erede di *[REDACTED]* chiedeva la riforma della Sentenza 381/2013;

CHE con la Sentenza n. 241/2015 del 02/10/2015 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, accoglieva la domanda, della *[REDACTED]*, riformava la sentenza appellata e condannava l'intestato Consorzio al pagamento della somma di € 52.464,48 oltre rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata a decorrere dal 19/09/2011 alla data di pubblicazione della sentenza citata, nonché gli interessi legali su quest'ultima somma dalla data della presente al saldo a cui vanno aggiunte la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenuti dalla *[REDACTED]* liquidate in ciascun grado in € 3.700,00 di cui 700,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, ponendo a carico del Consorzio appellato le spese della CTU e degli accertamenti tecnici preventivi, come già liquidate;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

VISTO l'atto di precetto notificato all'Ente in data 23/11/2015 con la quale l'Avvocato di parte ricorrente richiedeva le somme spettante al suo cliente in forza della citata delibera del TSAP;

PRESO ATTO che in data 15/12/2015 è stato notificato all'intestato Ente Atto di Pignoramento Presso Terzi, con citazione dello stesso in persona del legale rappresentante p.t. a comparire dinanzi al Tribunale di Catania – Sez. esecuzioni mobiliari, nei locali di sue ordinarie sedute alla pubblica udienza del 22/01/2016 ore 9:00 e segg.;

VISTA la delibera n. 2 del 12/01/2016 con la quale è stato conferito apposito incarico all'Avv. Filippo Maugeri, al fine di costituirsi nel giudizio de quo;

VISTA l'ordinanza di assegnazione delle somme emessa dal G.E. sez. Esecuzioni RG 211/2016 nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catania, avverso la quale l'Avvocato difensore dell'intestato Consorzio si è tempestivamente opposto chiedendo la revisione del provvedimento;

CONSIDERATO che il G.E. ha provveduto a sospendere l'esecuzione accogliendo detta istanza, prodotta dall'avvocato dell'ente, rinviando alla prima udienza la trattazione della fattispecie richiedendo a verbale, che le parti diano un segno dell'esistenza delle trattative di componimento, e dunque, dell'intenzione concreta del Consorzio di provvedere ad una dilazione di pagamento;

RITENUTO di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, il Commissario Straordinario Dott. Fabrizio Viola ha autorizzato, con apposita autorizzazione in calce alla nota prot. 0001164 del 19/01/2016, l'Avvocato Maugeri Filippo ha proporre alla parte attrice una rateizzazione dell'importo oggetto dell'ordinanza pari ad € 75.000,00 compreso spese legali, e nello specifico n. 15 rate mensili di € 5.000,00 a saldo di quanto richiesto;

PRESO ATTO delle note inviate dall'Avv. Maugeri in data 24/03/2016 assunte in pari data al protocollo consortile ai n. 0005094 e 0005100, da cui si evince palesemente che l'Avvocato di controparte ha dichiarato e garantito che non procederà all'esecuzione, della citata Ordinanza, qualora il Consorzio ottemperasse all'anticipata e autorizzata proposta di componimento bonario, attraverso il pagamento rateizzato della superiore somma;

VISTO il D.A. n. 567/2012 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui termine di durata è già scaduto;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

VISTO il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015-2017, adottato con delibera consortile n. 61 del 10.06.2015 approvato con D.R.S. n. 712 del 03/09/2015 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Servizio 3 – Acqua in Agricoltura U.O. 1;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n.149)

VISTA la nota prot. n. 28961 del 23/12/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 19326/2015, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 30/04/2016 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 1398/2015 dal competente settore Ragioneria

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

DI LIQUIDARE, alla Sig.ra [REDACTED] previa formale rinuncia alla procedura esecutiva pendente dinanzi al Giudice delle Esecuzioni RG 211/2016 Tribunale Civile di Catania, la somma di € 75.000,00 in quindici rate costanti di € 5.000,00 mensili.

DI EROGARE la superiore somma a titolo di saldo definitivo di quanto spettante, comprensiva di rivalutazione monetaria, interessi legali, rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenuti per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge, le spese della CTU e degli accertamenti tecnici preventivi come già liquidate e quant'altro previsto dalla sentenza n. 241/2015.

DI DARE Mandato al competente Settore Ragioneria di porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali alla presente delibera e pertanto effettuare i mandati di pagamento alla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] (CT) il [REDACTED] ed ivi residente in via [REDACTED] CF [REDACTED] IBAN [REDACTED]

La spesa di cui sopra farà carico al capitolo n. 4600/R

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Emilio Cocimano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta

Certificato di pubblicazione

La delibera è pubblicata all'albo pretorio on-line del sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica9ct.it dal 30.03. al

Catania, li

E' copia conforme agli usi consentiti dalla legge

Catania, li

